

# In&Out

Periodico trimestrale dell'Associazione "Mamme Separate" Onlus di Como, Associazione per la difesa dei diritti dei figli nelle separazioni. Autorizzazione Tribunale di Como n. 29/2001 - Spedizione in abbonamento postale - Art. 2 Comma 20/C Legge 662/96 - Filiale di Como

## Ho bisogno di mamma e papà, la voce per chi non ha voce

Carissimi lettori, questo numero di In&Out contrariamente a quel che accade di solito, arriva nelle vostre case in ritardo. Abbiamo voluto infatti protrarre la pubblicazione del nostro periodico all'avvicinarsi della Giornata dei diritti dei minori, che si festeggia il 20 novembre, data del XII anniversario della Convenzione Onu, quest'anno a favore del bambino e la sua disabilità.



Da una recente ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, detta la Convenzione di Strasburgo, firmata il 25 gennaio 1996, che definisce i diritti dei minori e le procedure giurisdizionali, anche in Italia è stata modificata la norma vigente, il 20 marzo 2003.

I diritti e gli interessi dei fanciulli devono essere promossi dando a loro stessi la possibilità di esercitare tali diritti e quindi riconoscere che i fanciulli dovrebbero ricevere informazioni affinché i loro diritti e interessi possano essere promossi e le loro opinioni tenute in debito conto; riconoscere il ruolo rilevante dei genitori per la protezione e la promozione dei

diritti e degli interessi dei figli; considerare che, in caso di conflitto, è opportuno che le famiglie si adoperino per raggiungere un accordo prima di deferire la questione dinanzi ad un'istanza giudiziaria... Noi nella giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuoviamo la pubblicazione del nostro primo libro "HO BISOGNO DI MAMMA E PAPÀ"; un volume a difesa dei diritti dei

bambini coinvolti nella separazione dei propri genitori, che ha l'obiettivo di sensibilizzare e alertare i genitori a prendere coscienza degli effetti e del danno che la separazione e il conflitto, a volte inevitabile, produce agli adulti ma in modo particolare ai bambini.

Mamme Separate difende i diritti dei bambini coinvolti nella separazione, e promuove, attraverso la propria "mission" una nuova cultura della genitorialità, affinché ad ogni bambino non venga negato il diritto di crescere sereno e amato dal proprio papà e dalla propria mamma.

Rosy Genduso

## È arrivato il nostro libro



Giovedì 30 ottobre 2003 AVC-CSV Associazione Volontariato Comasco e Centro Servizi per il Volontariato ha presentato in una conferenza stampa la Collana *Idee & Progetti*. Si tratta di cinque pubblicazioni, le prime che restituiscono al territorio lariano servizi ed esperienze condotte da organizzazioni di volontariato. In particolare: Centro

d'ascolto di Cantù (immigrazione) Gruppo Jack Canali Erba (disabilità) lubilantes di Como (cultura all'interno del pellegrinaggio) Mamme Separate Como (famiglia), Università della Terza Età Erba (anziani). L'iniziativa è stata promossa in collaborazione con Ikona Edizioni. Mercoledì 5 novembre l'iniziativa è stata presentata anche alla Casa

Circondariale di Como, all'interno del progetto *Volta Pagina* che ha promosso l'incontro di presentazione della Collana *Idee & Progetti* sul tema della riabilitazione, a cui sono intervenuti Paolo Giulini, criminologo - Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e una testimonianza di Nicola.

### Spunti di riflessione

#### In questo numero:

Molte persone che in questi anni si sono rivolte alla nostra associazione e che si sono sposate in Chiesa hanno manifestato il loro disagio e a volte una vera e profonda sofferenza per non sentirsi più comunione completa con i valori della loro fede.

Segue a pagina 3

### SONO INIZIATI A NOVEMBRE

## I gruppi di auto aiuto

Questo mese di novembre sono partiti i gruppi di auto mutuo aiuto per persone separate / divorziate promossi e sostenuti dalla nostra Associazione. Ecco il calendario del primo ciclo di incontri. I Gruppi si riuniscono il primo e il terzo venerdì del mese presso la sede di Via Quadrio Como (oratorio Parrocchia di Muggiò) per gentile concessione del Parroco Don Mario Rampoldi, dalle ore 20,45, alle ore 22,45. Ai gruppi si accede previo colloquio preliminare.

7 novembre 2003

La condivisione  
21 novembre  
Come posso elaborare la crisi  
5 dicembre  
La ricaduta  
19 dicembre  
Quali strumenti esistono  
16 gennaio 2004  
Il coraggio di...  
6 febbraio  
Voglia di famiglia  
20 febbraio  
La libertà  
5 marzo  
Strade diverse... mete comuni

### IL SECONDO CENTRO SOSTEGNO SEPARATI/DIVORZIATI

## Apri la nuova sezione di Cantù

È operativa da qualche giorno la nuova sede canturina del Centro Sostegno per le famiglie in difficoltà gestito dalla nostra associazione. In via sperimentale, fino alla fine di dicembre, il Centro d'ascolto

d'accoglienza e lo sportello informativo è aperto al pubblico due volte alla settimana, il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17,30 e il sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30, mentre le consulenze di carattere legale, psicologico, di me-

diatazione familiare sono svolte su appuntamento. Nel prossimo numero sarà dedicato ampio spazio alle attività dei Centri di Como e di Cantù con la presentazione dei nostri volontari.

### NEL PROSSIMO NUMERO

Ci scusiamo con i nostri lettori ma anche il prossimo numero uscirà in ritardo di un mese

## L'avvocato risponde

In&Out mette a disposizione di abbonati e lettori un servizio di consulenza legale. Nella nostra rubrica saranno pubblicate sentenze di interesse generale, mentre l'Avvocato... risponderà alle Vostre domande che giungeranno in Redazione.



Segue a pagina 3

# La mediazione familiare

**Si devono prevenire e risolvere i conflitti ed evitare procedure che coinvolgono il fanciullo dinnanzi ad un'autorità giudiziaria. (art.13 Convenzione di Strasburgo)**

A cura della  
**Dott.ssa Miriam Bordoli**  
Consulente in  
Mediazione Familiare

La separazione lascia inalterato il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e la potestà comune dei coniugi sui figli. Tuttavia con la separazione si pone il problema pratico della coabitazione dei figli con uno solo dei genitori e quindi il problema più generale dell'affidamento dei figli minori e cioè la loro cura e custodia con i poteri e la responsabilità a ciò connesse. Il giudice deve stabilire a quale genitore affidare i figli, il tipo di affidamento (congiunto o esclusivo), regolamentare il diritto di visita del genitore non affidatario, disporre l'assegnazione della casa familiare, dove vivranno prevalentemente i figli. Pertanto gli effetti della separazione riguardano principalmente due aspetti fondamentali della riorganizzazione della vita futura dei figli; il concorso dei genitori al loro mantenimento, all'istruzione e all'educazione e la residenza principale dove essi vivranno. Nel prendere queste decisioni, così come nell'adottare qualsiasi altro provvedimento riguardante i figli, il criterio esclusivo a cui il giudice deve fare riferimento è l'interesse morale e materiale dei minori. Ne consegue che il giudice terrà conto della capacità affettiva ed educativa di ciascun coniuge, della disponibilità ad un assiduo rapporto, dell'ambiente in cui ciascuno vive in relazione alle esigenze concrete, materiali, morali e psicologiche dei figli.

Il giudice deve, per quanto possibile e in relazione all'età, tener conto anche della volontà del minore; a questo scopo il giudice può sentire il minore (o farlo sentire da un consulente psicologico) e dare adeguata rilevanza alla sua opinione ed eventualmente accogliere la sua richiesta. E' evidente che il coinvolgimento di un minore dinnanzi all'autorità giudiziaria non è evento da poco, ne tanto meno privo di conseguenze per il minore stesso. L'art.13 della Convenzione di Strasburgo incoraggia l'utilizzo di strumenti alternativi per la risoluzione di conflitti che coinvolgono i minori; tra di essi un posto in prima fila può essere senza dubbio la Mediazione familiare. Il giudice, prima di emettere la sentenza, tiene conto anche degli accordi presi o raggiunti dai genitori. A questo scopo può essere utile ricorrere ad un percorso di Mediazione familiare. La Mediazione familiare è un percorso rivolto alle coppie che stanno per separarsi o che si sono già separate ed è finalizzato alla riorganizzazione emotiva, relazionale, pratica e concreta della famiglia in seguito alla separazione coniugale e al divorzio. E' molto attenta alla prevenzione del disagio infantile causato dalla conflittualità a volte distruttiva che i genitori potrebbero mettere in atto durante il processo di separazione legale.

L'obiettivo finale della mediazione è quello di consentire ai genitori di esercitare le proprie responsabilità parentali in un clima di cooperazione e di mutuo rispetto, e si realizza quando il padre e la madre, nell'interesse dei figli e loro, si riappropriano, pur separati, della comune responsabilità genitoriale. Se ne deduce che la mediazione familiare non è una terapia, né una consulenza familiare o legale ma opera nell'ambito del contenimento delle ostilità, per l'accoglimento dei bisogni, l'ascolto reciproco, l'attenzione ai problemi concreti, la promozione della decisionalità autonoma e responsabile dei genitori. Il mediatore familiare si adopera affinché la coppia possa trovare per proprio conto le basi per un accordo durevole e accettabile, tenendo conto di ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità e di uguaglianza dei ruoli genitoriali. La Mediazione familiare è dunque uno spazio neutro dove i genitori, sostenuti da un mediatore, sono sollecitati nella loro capacità di leggere correttamente e di rispondere adeguatamente ai bisogni manifesti o non espressi dei figli e, grazie ad una comunicazione positiva, potersi accordare su questioni concrete riguardanti i figli stessi (affidamento, scansioni quotidiane, frequentazioni di altre persone significative come nuovi partner ecc.).

La mediazione familiare mette in primo piano i figli e il loro benessere. Offrire ai genitori uno spazio alternativo dove confrontarsi e accordarsi in modo propositivo e non antagonistico secondo la logica "io vinco tu perdi", permette loro di farsi carico in maniera più consapevole e non strumentale dell'interesse dei propri figli, dei loro bisogni e dei loro desideri. Nel percorso di mediazione non è consentito usare i figli come giudici o arbitri del comportamento dei genitori, non è permesso screditare o denigrare l'altro genitore agli occhi del figlio, non è ricercata l'alleanza o la complicità dei figli contro l'altro genitore, i figli non possono essere utilizzati come messaggeri tra mamma e papà, né come ostaggi, spie o testimoni contro il coniuge. Proprio perché spazio per parlarsi apertamente, quindi utile alla ripresa della comunicazione tra i due genitori che inevitabilmente coinvolge i minori in un gioco a cui non dovrebbero partecipare. L'intervento di mediazione promuove la continuità dei legami genitoriali per il mantenimento di stabili e significativi rapporti del figlio con entrambi i genitori, non legittima invece la famiglia mono parentale in cui soltanto il genitore affidatario continua a mantenere rapporti veri con i figli, mentre l'altro viene confinato (o si confina da solo) al ruolo di "genitore della domenica"

o peggio di "genitore inesistente". La Mediazione sostiene la responsabilità congiunta nelle decisioni da prendere verso i figli, favorisce l'equilibrio tra doveri e diritti dei genitori verso i figli, promuove la comunicazione tra genitori per portare avanti un progetto educativo condiviso nell'esclusivo interesse dei figli, permette di stabilire un clima di fiducia utile a mantenere un livello di rispetto reciproco tra i coniugi. Pertanto si può affermare che il percorso di Mediazione, anche se è un accordo stipulato tra i genitori, consente ai figli un miglior adattamento alla nuova situazione familiare venuta a crearsi dopo la separazione, permette di rispettare il diritto dei bambini a godere di entrambi i genitori, senza subire danni derivanti da comunicazioni distorte e strumentali, rassicura nel concreto che con la separazione i figli non perdono i genitori, da la possibilità ai figli di esprimere la loro sofferenza e di essere aiutati più con i fatti che con le parole, non sovraccarica i figli di responsabilità altrui né li colpevolizza rispetto l'accaduto. I bambini e i ragazzi osservano e imparano come gli adulti riescono a convivere con la diversità. Se, evitando compromessi ingiusti, si riesce a non trasformare i conflitti in guerre, si trasmette loro un messaggio positivo e un buon esempio. Idea di base su cui poggia la mediazione.

## Quali sono i diritti e gli interessi dei fanciulli e in che modo dovrebbero esercitarli?

**In che modo è possibile dare le dovute informazioni? A chi spetta farlo? Così facendo non subiscono un trauma? E i genitori separati che ruolo devono avere in tutto ciò?**

a cura del  
**Dott. Marco Fraccaroli**  
Psicologo Psicoterapeuta Familiare

Negli articoli 3,4,5 della Convenzione di Strasburgo si definiscono alcuni diritti processuali del fanciullo, quali ad esempio il diritto di essere informato o di esprimere la propria opinione nei procedimenti familiari, e altri diritti come quello di chiedere la designazione di un rappresentante speciale. Si riconosce quindi al fanciullo il ruolo di interlocutore competente dinanzi alle autorità, per i procedimenti che lo vedono coinvolto. Trovo importante riflettere intorno ad alcune implicazioni di natura psicologica e sociale. Il terreno è dei più impervi perché ha direttamente a che fare con la perenne e mai esauribile tematica dell'assunzione/attribuzione di responsabilità da parte dell'adulto nei confronti di un minore. Da un punto di vista psicologico infatti le questioni da approfondire sono più di una e tutte, a mio avviso, decisamente complesse. Partendo dalle premessa che gli articoli della Convenzione hanno come finalità principale quella della tutela dei diritti del minore, si pongono a mio avviso almeno tre interrogativi: - il primo riguarda il **tipo** di informazioni che, per il bene del bambino, è utile fare arrivare a lui; - il secondo punto, connesso al primo, riguarda il **livello di coinvolgimento** da richiedere al minore all'interno delle procedure; - un terzo punto, ovviamente legato ai precedenti, riguarda l'**identificazione dell'adulto** più "adatto"

a compiere tali valutazioni. Quest'ultimo aspetto mi sembra centrale e probabilmente in grado, una volta analizzato, di suggerire qualche valida risposta anche ai primi due interrogativi. Nelle valutazioni che l'adulto deve compiere per il bene del bambino, entrano in gioco numerosi fattori: l'età del minore, le sue condizioni psicofisiche, la sua capacità di discernimento, e più in generale il grado di utilità o al contrario pericolosità connessa al coinvolgimento del bambino in alcune procedure. Se da una parte si può considerare una conquista il fatto di considerare il bambino, in età sempre più precoce, agente attivo nell'interazione con il mondo (gli studi e le ricerche attuali vanno sempre più in questa direzione), d'altra parte tutelare un minore implica anche il mantenimento di un certo livello di protezione nei suoi confronti. Ascoltare attentamente un bambino, cogliere i suoi bisogni, le sue richieste, considerare il valore e l'importanza dei suoi segnali, non significa lasciare che arrivi a lui tutto il peso dell'informazione, o ancor peggio delegare a lui la responsabilità sulle decisioni da prendere. Credo che questa sia una differenza fondamentale e che non può mai essere persa di vista. I rischi psicologici connessi alle due posizioni limite dell'adulto, possono essere sommariamente riassunti da una parte con l'esempio di un bambino o di un ragazzo poco stimolato sul versante della compe-



tenza, non considerato interlocutore importante, e sul cui già incrinato senso del valore di sé rischiano di piombare decisioni prese da altri, poco promuoventi il suo sviluppo psicologico; dall'altra parte possiamo immaginarci il caso di un minore a cui viene delegato il ruolo di giudice ultimo o peggio unico della propria vita, attribuzione certo inebriante ma per questo confondente e a volte paralizzante. Premesso che difficilmente, mi auguro, si potrà arrivare a stilare un elenco di caratteristiche che separino decisamente i minori in grado di partecipare attivamente ai procedimenti familiari da quelli ritenuti non idonei, rimane il problema di identificare l'adulto "adatto" a compiere tali valutazioni e, aggiungo, il

problema di come aiutarlo in tale compito. Il primo pensiero va ovviamente verso i genitori che hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare i loro figli, tenuto conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni e aspirazioni. Tale attenzione del genitore nei confronti del figlio non dovrebbe mai cadere, ma esistono alcune situazioni contestuali in cui è abbastanza normale che ciò accada, almeno fino a certi livelli. Il processo di separazione e di divorzio è una di queste situazioni: la conflittualità prolungata, unita al senso di perdita e di fallimento del progetto matrimoniale e all'incertezza per il futuro, costituiscono importanti fattori di stress, che riducono le possibilità di prestare

attenzione all'"altro" e quindi anche ai figli. L'autorità giudiziaria ha spesso il compito di compensare queste provvisorie cecità dell'adulto, e nel farlo è suo malgrado costretta, a volte, a disporre l'audizione dei figli minori proprio per poter accedere a i loro pareri. Ancora una volta, è chiaro che un conto è chiamare un sedicente ad esprimersi laddove vi sia un conflitto tra i genitori sull'affidamento dei figli, un altro è arrivare a convocazioni di bambini più piccoli magari per dirimere questioni ancora più delicate. In ogni caso quel che accade spesso è che là dove gli adulti di famiglia non considerino o non riescano a considerare i diritti dei figli all'informazione e alla partecipazione alle scelte di famiglia, o non definiscano un giusto livello di coinvolgimento dei figli nel problema, più spesso sono costretti ad intervenire adulti esterni alla famiglia, e più spesso accade che debbano essere i bambini stessi a dover scendere in campo (audizioni nei giudizi). In conclusione mi sembra che una direzione su cui valga la pena investire sia quella relativa al supporto dei genitori in fase di separazione, affinché la conflittualità venga mediata e loro stessi possano tornare ad ascoltare i loro figli, a tenere in debito conto la loro opinione, e ad esercitare la funzione di confronto adulto attraverso il quale si definisce nei ragazzi il senso di responsabilità e quello del limite.

## Spunti di riflessione

Segue da pag. 1

Questo spazio è riservato ai lettori che scrivendoci ci sollecitano a rendere visibile le problematiche che investono le famiglie in separazione. Con la lettera che pubblichiamo oggi ribadiamo che la necessità del coinvolgimento di entrambi i genitori nell'educazione dei figli riguarda anche l'ambito religioso. La lettera del padre che lamentava di non essere stato interpellato sulla decisione di battezzare il figlio ha suscitato alcune richieste di approfondimento. Prendiamo spunto da una di queste per ritornare a riflettere sull'argomento

## Lettera testimonianza

*Ho letto con interesse la risposta del sacerdote al lettore che lamentava di sentirsi un ex padre perché sempre più estraniato dalle decisioni riguardanti il figlio...*

*Io ho sempre cercato di interpellare il mio ex marito che, se fa sentire il suo parere riguardo alcune scelte, per quanto riguarda l'educazione religiosa "se ne lava le mani". Allora tocca a me, a me che, pur essendomi sposata in chiesa, non mi sono poi certo distinta per pratiche religiose, a me che nel travaglio della separazione me la sono presa con tutti, anche con Dio ed ora mi ritrovo con una fede intiepidita e convinzioni traballanti. Ma mio figlio quest'anno farà la Prima Comunione e mi piacerebbe che sentisse i suoi genitori vicini non solo in quel giorno...*

Risposta a cura di  
**Renata e Marco Matteucci**  
Operatori di pastorale familiare  
per Separati/Divorziati

La mamma che ci sollecita una risposta è separata ma il problema sollevato riguarda oggi moltissime famiglie. Si mandano i figli in parrocchia, al catechismo, come se andassero a una partita al pallone, poi il figlio fa la Comunione e la Cresima e tutto finisce lì, magari con un sospiro di sollievo, quasi ci si fosse tolti un peso (e spesso lo è, anche economico, per bomboniere, pranzi, rinfreschi ecc.)

Già, perché i Sacramenti oggi sono spesso ridotti a obblighi sociali, da festeggiare come le tappe scolastiche.

I genitori sono e rimangono, anche se separati, i primi responsabili dell'educazione dei figli ed educare dovrebbe innanzi tutto voler dire trasmettere dei valori. Se io, genitore, ho una fede, trasmetterò anche quella o meglio, me lo leggeranno in faccia i figli che io ho fiducia in Dio, poiché in famiglia lo stile di vita si trasmette, più che con le parole, con una specie di "contagio".

Ma non sempre si può testimoniare una pratica felice della vita cristiana: ci sono i giorni bui, del dubbio, della stanchezza. Che fare? Restare o andarsene? Se ci si riesce si può dire ai figli che anche in quei momenti si continua a credere che Dio ci ama e che si decide di "restare".

Educare alla fede è anche ammettere i nostri limiti, le nostre incoerenze, ma continuare a interrogarsi sul senso della vita.

Tornando al problema posto, se un figlio si accinge (con il consenso dei genitori) a ricevere il sacramento



dell'Eucaristia, ha diritto di sentirsi sostenuto da entrambi i genitori che potranno dimostrarlo con la presenza non solo il giorno della cerimonia, ma anche ad altre iniziative.

Il cardinale Tettamanzi, vescovo di Milano, in una recente lettera pastorale, sottolinea la necessità del coinvolgimento dei genitori nella preparazione ai Sacramenti per riscoprire il dono della fede e il ruolo di educatori. Proposta assai ardua da accettare per le famiglie sepa-

rate e non. Basterebbe iniziasse il genitore più sensibile, anche se solo, ma il figlio deve sapere che anche l'altro è d'accordo, e rispetta, pur non condividendola, la scelta.

Concludiamo dicendo che il problema dell'educazione religiosa è assai complesso, ma non dovrebbe diventare un'ulteriore occasione di conflittualità tra i genitori e, per riflesso, di nuovi sensi di colpa per i figli.

## IL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

# Nuovi diritti per i minori introdotti con la convenzione di Strasburgo

Con la Legge n.77 del 2003 il nostro ordinamento recepisce il contenuto dell'accordo di Strasburgo del 1996 sulle procedure in materia di diritto di famiglia, in particolare quelle che riguardano l'esercizio della responsabilità di genitore, connesso con la residenza e il diritto di visita. Il fatto che il nostro Stato recepisca tale Convenzione, non significa che automaticamente i principi in essa esposti vengano inseriti nel nostro ordinamento, significa solamente che lo Stato Italiano si impegna a fare in modo che i diritti inseriti e richiamati nella Convenzione trovino disciplina anche nel nostro ordinamento. Il tutto avverrà con emanazioni di leggi che dovranno dare attuazione alla Convenzione, in modo particolare là dove la stessa Convenzione lascia spazio al legislatore dello stato aderente, ed in modo puntuale là dove è la stessa Convenzione a dettare i precetti. Vediamo, quindi, cosa lo stato Italiano inserirà nel nostro ordinamento. La Convenzione vuole promuovere i diritti dei minori, di quanti cioè non hanno raggiunto i 18 anni; concedere a detti minori diritti azionabili con facilità dagli stessi; garantire loro il diritto di essere informati nei procedimenti che li riguardano ed autorizzarli a partecipare direttamente ai procedimenti che li vedono coinvolti.

I procedimenti nei quali possono trovare applicazione tali innovazioni



sono quelli che interessano i minori in materia di famiglia e, in particolare, quelli relativi all'affidamento dei figli ad uno o all'altro genitore. Ci si auspica che in Italia i procedimenti che verranno investiti di queste innovazioni siano soprattutto quelli che si svolgono davanti al Tribunale per i Minorenni e quelli ordinari in materia di separazione e divorzio.

Altra novità inserita nella Convenzione è l'introduzione di un diritto nei confronti dei minori ad essere informati e a poter esprimere la propria opinione nelle procedure che li riguardano.

Quanto ai diritti dei minori la Convenzione disciplina il diritto di essere informati e di esprimere la propria opinione e il diritto di chiedere la designazione di un rappresentante speciale; da ultimo altri diritti che eventualmente gli stati aderenti possono inserire.

Mentre il diritto all'informazione ed ad esprimere la propria opinione, nonché il diritto a chiedere la designazione di un rappresentante sono, quindi, attuali e immediatamente tutelati per effetto della rettifica della Convenzione, gli altri eventuali diritti sono meramente ipotetici in quanto dipendono dalla volontà di ogni singolo legislatore.

Prima di tutto, titolari di questi diritti devono essere quei minori considerati "capaci di avere un discernimento sufficiente". Oggi in Italia non esiste alcuna norma di carattere generale che distingua tra i soggetti di età inferiore a 18 anni quelli che hanno tale capacità. Troviamo infatti alcune norme che parlano di minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (come nel caso dell'art. 145 e 273 del c.c.), altre invece che fanno riferimento a quelli che ne abbiano compiuto solo 12 (come nel caso della legge in tema di affidamento dei minori).

Per quanto attiene al diritto del minore ad essere informato, la Convenzione prevede che l'autorità giudiziaria, nei procedimenti che interessano il minore, prima di adottare qualsiasi provvedimento, debba esaminare se il minore stesso sia stato informato della procedura da parte dei genitori o di coloro che hanno responsabilità genitoriali. Il Giudice, pertanto, deve accertarsi che il minore abbia ricevuto ogni informazione pertinente; procedere alla personale audizione del minore in privato per assicurarsi che il minore abbia ricevuto informazioni adeguate alla sua effettiva capacità di discernimento; consentire al minore di

esporre la propria opinione.

In ogni caso, il provvedimento in concreto che il Giudice dovrà attuare deve tener conto dell'opinione data dal minore, ma non è un obbligo adeguare la propria decisione a quest'ultima, come ad esempio emettere una decisione che soddisfi le aspettative del minore.

Il minore, sempre per la Convenzione, ha anche il diritto di chiedere di essere personalmente rappresentato all'interno dei procedimenti che lo vedono coinvolto. Questo rappresentante del minore sarà un avvocato che difenderà i suoi diritti, un soggetto diverso dai genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale, che tutelerà solo e unicamente l'interesse del minore. In Italia è già presente una possibilità simile per il minore: "si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interesse con il rappresentante" (art. 78, II° comma c.p.c.), dove rappresentato è il minore e rappresentante è colui che esercita la potestà genitoriale.

Il problema che tale previsione pone è se, il diritto ad essere rappresentato sottintenda anche il diritto a procedere in via diretta ai procedimenti che li riguardano. Infatti, è differen-

te la posizione del minore se si considera quale soggetto che subirà gli effetti delle decisioni prese o proponente di requisiti, domande che trovano voce all'interno di un procedimento. In poche parole, il minore non sarebbe più soggetto passivo, ma soggetto attivo, parte a tutti gli effetti in causa nel procedimento per mezzo del proprio rappresentante.

L'esame della Convenzione non consente, però, di vedere il minore quale soggetto pienamente attivo all'interno del procedimento, ma solo soggetto che ha diritto di conoscere i passaggi di quei procedimenti che sfoceranno in una decisione che direttamente lo riguardano e, casomai, influenzarne il percorso. Non decidere direttamente e personalmente la strada da seguire e la meta da raggiungere. Alla fine, il diritto sopra descritto si risolve in una semplice informazione più limpida e più chiara di ciò che accade all'interno dei Tribunali, cosa significa ciò che sta scritto in quei pezzi di carta che andranno poi a disciplinare e a regolarizzare la vita dei minori (nulla togliendo, però, al compito delicato che il rappresentante è chiamato a svolgere).

La Convenzione ha introdotto anche nuovi poteri al Giudicante, quali ad esempio la facoltà di avvalersi di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle loro decisioni, dall'altro la facoltà di procedere anche d'ufficio nel caso di grave pregiudizio del minore. Novità queste che sono però già conosciute all'interno del nostro ordinamento, soprattutto per quanto attiene ai poteri d'ufficio.

La Convenzione, infine, si auspica che all'interno di ogni singolo Stato aderente vengano costituite organi per la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

Quasi a preannunciare tale intento, proprio l'Associazione Mamme Separate ha voluto assolvere a tale compito.

Dott.ssa Paola Casarotti

### DIRITTI PROCEDURALI OBBLIGATORI...

- Diritto di ricevere ogni informazione pertinente.
- Diritto di essere consultato ad esprimere la propria opinione.
- Diritto di essere informato sulle eventuali conseguenze dell'attuazione delle sue opinioni e sulle eventuali conseguenze di ogni singola decisione presa dall'Autorità.

### ...E ALTRI EVENTUALI

- Diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta.
- Diritto di chiedere la designazione di un rappresentante.
- Diritto di designare un proprio rappresentante.
- Diritto di esercitare le prerogative di una parte delle procedure.

# Ho bisogno di mamma e papà

## Ecco il nostro primo libro

La realizzazione di questo libro è stato possibile grazie al Centro Servizi del Volontariato Comasco (CSV-AVC) e Ikona Edizioni che, riconoscendo nel nostro operato impegno nella relazione di aiuto e solidarietà alle persone in difficoltà, ha reso possibile inserire nella collana "idee & progetti" in cui trova collocazione anche il nostro volume, il lavoro svolto dalla nostra organizzazione di volontariato, per restituire al territorio, agli operatori, alle istituzioni la ricchezza del lavoro svolto, mentre a quanti vivono questo disagio alcuni possibili percorsi per affrontare meglio il proprio problema.

### Contenuto del libro

Cosa succede alla coppia che decide di separarsi?  
Quali sono gli effetti che la separazione e il divorzio produce agli adulti e soprattutto ai bambini?  
Perché in presenza di figli il conflitto fra i genitori aumenta?  
Se la separazione provoca sentimenti di odio, rabbia, rancore, delusione, ecc. come è possibile uscire da questa spirale di sentimenti? e quali aiuto mettere in campo?  
E i bambini quali emozioni provano di fronte alla separazione dei genitori?  
Come vengono usati? Ora da uno ora dall'altro genitore?  
Come vivono le famiglie che si separano? E i loro figli? La società li accoglie o li emargina?  
La Chiesa accoglie queste famiglie o le allontana?  
Le leggi a favore delle famiglie prevedono una maggiore tutela per il bambino ma esistono forme di tutela che garantiscono al papà e alla mamma maggiore responsabilità nel proprio ruolo?  
Quali strumenti vengono messi in gioco per favorire una nuova cultura della separazione?

Questo libro nasce dall'esperienza acquisita nei vari anni di attività svolta dall'associazione.

E' in questo volume che l'Associazione Mamme Separate onlus cerca di dare voce a tutte queste domande. Attraverso le testimonianze dirette di chi vive il problema in prima persona, attraverso l'ascolto e l'aiuto ai genitori a districarsi dalla preoccupazione e dal malessere che la separazione produce, attraverso i gruppi di auto aiuto, i centri di ascolto, i servizi di pronto intervento quali: legale, psicologico, di mediazione familiare.

Tutto ciò per aiutare i genitori a prendere maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del bisogno che il bambino ha nel nuovo contesto familiare, la testimonianza dei volontari che offrono solidarietà e gratuità alle famiglie, degli operatori che a vario livello hanno reso possibile la realizzazione di progetti ad hoc per far fronte all'emergenza della separazione.

Questo libro vuole essere un valido strumento per quanti vivono da vicino il problema della separazione e per gli "addetti ai lavori" che meglio conoscendo il disagio, possono loro stessi essere in rete per creare la rete a sostegno di queste famiglie.

**E' possibile richiedere il libro, dietro contributo, contattando telefonicamente la segreteria il lunedì mattina dalle ore 9,30 alle 12 (Signora Renata) tel. 333.4969775 Oppure via e-mail [mammeseparate@libero.it](mailto:mammeseparate@libero.it) Oppure al 335.8024082**

COLLANA IDEE & PROGETTI

# Ho bisogno di mamma e papà



In aiuto ai genitori separati

Associazione Mamme Separate



IKONA edizioni

## Scriveteci

In&Out vuol essere un filo di collegamento, una "corrispondenza" che spediamo a casa vostra. Vi preghiamo di risponderci, di fare osservazioni e proposte; di sollecitarci con le vostre riflessioni ed i vostri problemi; di arricchirci con le vostre esperienze.

### Il nostro indirizzo

Associazione Mamme Separate - O.n.l.u.s.  
22100 Como - Via Muggiò, 23  
Tel. e Fax 031.525979  
[www.mammeseparate.it](http://www.mammeseparate.it)  
E-mail: [mammeseparate@libero.it](mailto:mammeseparate@libero.it)

#### Legge 675/96: tutela dei dati personali

Il tuo indirizzo fa parte dell'archivio elettronico di In&Out. Con l'inserimento nella nostra banca dati hai l'opportunità di ricevere In&Out e di essere informato sulle nostre iniziative. I tuoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi potrai chiedere - in qualsiasi momento - modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni rivolgendoti al responsabile dei dati presso la nostra sede.

## In&Out

Direttore responsabile  
**Romano Meroni**

Direttore editoriale  
**Rosy Genduso**

Progetto grafico e impaginazione  
**Nuoveparole (Como)**

Stampa  
**Grafica Alta Brianza**  
Lambrugo (CO)

Comitato di redazione:  
Antonella Attubato  
Miriam Bordoli  
Paola Casarotti  
Marco Fraccaroli  
Marco e Renata Matteucci